

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici di modico valore ad enti ed associazioni

### IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

VISTI gli artt. 2 e 55 del D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);

VISTA la delibera n. 06/01, Repertorio n. 377 del 16/11/2023 del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 08/01, Repertorio n. 1505 del 17/11/2023 del Consiglio di Amministrazione;

#### **DECRETA**

1) di emanare il sotto riportato "Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici di modico valore ad enti ed associazioni":

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI DI MODICO VALORE AD ENTI E ASSOCIAZIONI

## ART. 1 – PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ

- 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa in applicazione dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e secondo i principi: comunitari di non discriminazione e trasparenza; degli artt. 2 e 55 del D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore); dell'art. 1 -comma 6, dell'art. 3 -comma 5, dell'art. 9 -comma 1 e dell'art. 11 dello Statuto dell'Università di Palermo emanato con D.R. n. 2589 del 03.06.2022.
- 2. I contributi e i vantaggi economici sono destinati ai soggetti indicati all'art. 2 per lo svolgimento di attività e iniziative, coerenti con le finalità e le funzioni istituzionali dell'Università, che interessano e coinvolgono la comunità accademica e universitaria in ambito culturale, scientifico, sportivo, ricreativo, educativo, di sviluppo economico e turistico, ambientale, sanitario e sociale.
- 3. Per "concessione di contributi" si intende l'erogazione di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle finalità e funzioni istituzionali dell'Università, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione. Tali contributi graveranno su apposita voce del Bilancio di Ateneo e potranno essere assegnati previo accertamento della relativa disponibilità.
- 4. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende l'attribuzione di benefici di modico valore, diversi dalla erogazione di denaro, a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle finalità e funzioni istituzionali dell'Università, come: l'uso occasionale, entro un tempo determinato, di beni mobili o immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Ateneo; piccoli omaggi, gadget, libri, targhe e simili.
- 5. L'Università potrà concedere eccezionalmente altri contributi non ricompresi nei commi precedenti, purché per attività e iniziative, di notevole interesse e impatto, attinenti a circostanze e situazioni di carattere particolare e non ricorrente, che saranno debitamente vagliate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 6. Per il conseguimento delle finalità indicate nel presente articolo, l'Ateneo può concludere accordi o specifiche convenzioni valutando forme di collaborazione che abbiano particolare portata e



rilevanza in ambito culturale, scientifico, sportivo, ricreativo, educativo, di sviluppo economico e turistico, ambientale, sanitario e sociale, a condizione che i contenuti siano coerenti con le finalità e le funzioni istituzionali dell'Università e con i principi generali stabiliti dal presente Regolamento.

## Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

- La concessione dei contributi e dei vantaggi economici può essere disposta a favore di enti a
  partecipazione pubblica, enti non profit e qualunque formazione sociale dotata di personalità
  giuridica (ad esempio associazioni, fondazioni, comitati) che persegua obiettivi coerenti e
  compatibili con i fini istituzionali dell'Università, per iniziative senza scopo di lucro a carattere
  culturale e sociale.
- 2. I destinatari dei contributi e dei vantaggi economici devono svolgere attività da almeno tre anni precedenti la richiesta di concessione.
- 3. Non possono essere destinatari dei contributi e dei vantaggi economici:
  - a) associazioni o movimenti di carattere politico; sindacati; partiti; organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda e proselitismo;
  - b) enti e imprese commerciali e tutti quei soggetti che svolgono attività imprenditoriale e/o a scopo di lucro;
  - c) soggetti per i quali esistono già dei regolamenti di Ateneo per esempio:
  - d) beneficiari dei contributi di cui: al Regolamento di Ateneo disciplinante la concessione, da parte dell'Università di Palermo, di contributi per manifestazioni culturali e scientifiche, emanato con Decreto Rettorale n. 216 del 13 gennaio 2023;
  - e) beneficiari del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di contributi in favore di studenti/atleti e delle rispettive associazioni sportive dilettantistiche e/o società sportive di appartenenza, emanato con Decreto Rettorale n. 910 del 13 marzo 2014;
  - f) beneficiari del Regolamento per il finanziamento delle attività culturali e sociali studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 870/2022 del 22 febbraio 2022.

#### ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI

- 1. La natura giuridica dei beneficiari deve risultare da atto costitutivo redatto in forma scritta corredato da uno statuto dal quale risultino:
  - a) gli organi rappresentativi, gli organi decisionali e comunque la struttura organizzativa;
  - b) i soci, se vi sono, e i soggetti responsabili;
  - c) il fine istituzionale coerente con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento.
- 2. Il soggetto beneficiario deve essere dotato di propri bilanci annuali/documenti contabili, previsti dalle vigenti norme in materia, che attestino, in modo ordinato, le varie voci di spesa e di entrata e il risultato economico:
- 3. Il difetto di anche solo di uno dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'inammissibilità della attribuzione del beneficio.

### **ART. 4 - CRITERI**

- 1. Gli interventi di cui all'art. 5 vengono concessi secondo i seguenti criteri:
  - a) congruenza con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Università;
  - b) coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;
  - c) originalità, innovatività, utilità, importanza e rilevanza culturale e sociale dell'attività svolta da svolgere e per la quale si richiede la concessione di un contributo o di un vantaggio economico:
  - d) assenza di finalità di lucro dell'iniziativa;
  - e) significatività del contributo per l'elevazione del benessere sociale, culturale ed economico, per la valorizzazione dell'immagine dell'Università e del suo ambito cittadino e territoriale, con particolare preferenza per le iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema culturale, educativo/formativo, economico, turistico del territorio rispetto a quelle con riflessi indiretti o soltanto temporanei;
  - f) promozione dello sviluppo della cultura, della ricerca, dell'istruzione e della formazione;

- g) promozione e sostegno ai valori educativi dello sport e della sua pratica, nonché per eventi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività;
- h) promozione dell'attività sportiva per i diversamente abili.
- 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
  - a) i contributi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo;
  - b) erogazione di contributi e concessione di vantaggi economici disciplinate da specifiche disposizioni legislative o regolamentari;
  - c) i contributi disciplinati dal Regolamento di Ateneo per manifestazioni culturali e scientifiche, emanato con decreto rettorale n. 216 del 13 gennaio 2023;
  - d) i contributi in favore di studenti/atleti e delle rispettive associazioni sportive dilettantistiche e/o società sportive di appartenenza, la cui attribuzione è disciplinata dal Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 910 del 13 marzo 2014.

### **ART. 5 - FORME DI INTERVENTO**

- 1. L'Università può intervenire a sostegno delle attività ed iniziative, per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, mediante:
  - a) vantaggi economici di modico valore;
  - b) uso occasionale, per periodi di tempo determinato, di beni mobili o immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Ateneo e/o supporto logistico;
  - c) concessione di contributi economici per il sostegno ad attività o specifiche iniziative;
  - d) concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Università.

#### ART. 6 - CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI DI MODICO VALORE.

- 1. I Contributi sono concessi, nei limiti della disponibilità dello specifico capitolo del bilancio di Ateneo, dal Rettore con proprio decreto, su domanda del beneficiario, per specifiche attività o iniziative, al fine di sostenere l'onere finanziario. L'onere finanziario complessivo e l'impegno richiesto all'Università devono risultare da un piano economico-finanziario, con espressa e precisa indicazione dell'entità del contributo che si chiede all'Università. Nel caso in cui il contributo abbia importo eccedente i 1.000 euro il Rettore, se ritiene accoglibile la richiesta, la sottopone al Consiglio di Amministrazione. Se la richiesta è approvata, si dispone, con Decreto Rettorale l'attribuzione dell'intervento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo in ogni caso può essere erogato solo alla presentazione del rendiconto di cui all'art. 11.
- 2. Il Rettore potrà provvedere alla concessione di vantaggi economici la cui assegnazione sia da considerarsi come una partecipazione, a qualunque titolo, della stessa Università a iniziative e ricorrenze di particolare rilievo culturale, scientifico, sportivo, ricreativo, educativo, di sviluppo economico e turistico, ambientale, sanitario e sociale. Tali vantaggi possono consistere in: piccoli omaggi di modico valore quali targhe, medaglie, gadget, libri, pergamene, gagliardetti, materiale illustrativo dell'Università degli Studi di Palermo o altri oggetti simbolici.

# ART. 7 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ.

- 1. L'Università può concedere in uso occasionale, per un breve periodo non superiore a sette giorni, beni mobili di proprietà della stessa quali pedane, transenne, impianti audio e luci, piante ornamentali, pannelli espositivi, panche, sedie, tavoli, ed ogni altro bene di proprietà che ritenga di rendere disponibile per la concessione in uso a beneficiari per le attività e le iniziative per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.
- 2. La concessione è subordinata alla verifica della disponibilità dei beni richiesti, nonché alla possibilità di avvalersi o meno di personale universitario per assistenza tecnica e/o di supporto logistico, anche per la predisposizione di spazi, aree e strutture attrezzate, tenuto conto del valore dell'iniziativa e fatta salva la priorità di utilizzo per eventi e manifestazioni organizzate dall'Università in forma diretta o indiretta.
- 3. L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose connessi all'uso dei beni e allo svolgimento dell'iniziativa.
- 4. Il beneficiario è direttamente responsabile degli eventuali danni accertati al momento della riconsegna, o anche successivamente, se si accerta che il danno è avvenuto durante il periodo in cui i beni erano sotto la custodia e vigilanza del medesimo.
- 5. Nel caso in cui i beni non vengano restituiti nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, o nel caso di impossibilità di restituzione per furto, danneggiamenti di tale gravità



da rendere il bene inservibile per l'uso cui è destinato, l'Università procederà a richiedere la sostituzione dei beni danneggiati con beni uguali o similari, ovvero al risarcimento o alla riduzione e al recupero, se già erogato, del contributo per un importo pari al valore attuale del bene.

- 6. L'Università, nell'atto di concessione, può stabilire che determinati beni vengano utilizzati solo in presenza di preposto personale universitario.
- 7. La concessione dei beni di cui al presente articolo è disposta:
  - a) dal Rettore o dal Direttore Generale per beni nella disponibilità dell'Amministrazione Centrale:
  - dai Direttori di Dipartimento, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e dai Responsabili delle altre Strutture di Ateneo e dai Direttori dei Centri di Ateneo per i beni nella disponibilità delle rispettive strutture di competenza;
  - c) dai Dirigenti per i beni nella disponibilità delle Aree di loro competenza;
- 8. Le richieste, a mezzo posta elettronica certificata, vanno indirizzate, a seconda della competenza, ai soggetti di cui al comma precedente e devono contenere i dati e i documenti di cui all'art. 10, comma 4, lettere a), b), c), e), h), i), j) del presente Regolamento.

# ART. 8 – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI IMMOBILI E SPAZI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELL'UNIVERSITÀ

- 1. La concessione in uso temporaneo, per periodi brevi e temporanei, di beni immobili ovvero di spazi e/o locali di proprietà o nella disponibilità dell'Università, è subordinata alla verifica della compatibilità delle attività previste con la normale prosecuzione delle attività istituzionali dell'Ateneo. In ogni caso, la concessione è assolutamente precaria e pertanto revocabile in qualunque tempo e volontà dell'Università, che si riserva, comunque, la facoltà di interrompere le iniziative in corso, con le forme e gli interventi che riterrà più idonei ed efficaci allo scopo, nel caso in cui non venissero rispettate le prescrizioni di cui all'uso accordato, nonché per motivi di sicurezza e di ordine pubblico o per sopravvenute, eccezionali e motivate, esigenze istituzionali. Il beneficiario, che nulla potrà pretendere, non avrà diritto ad alcun risarcimento. Le prescrizioni impartite dovranno comunque includere tutti gli accorgimenti e gli interventi necessari al fine di evitare ogni intralcio al normale svolgimento delle attività istituzionali dell'Università e delle sue strutture.
- 2. La concessione dei beni di cui al presente articolo è disposta:
  - a) dai Direttori di Dipartimento, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e dai Responsabili delle altre Strutture di Ateneo e dai Direttori dei Centri di Ateneo per i beni nella disponibilità delle rispettive strutture di competenza;
  - b) dal Rettore o dal Direttore Generale per gli altri beni dell'Università, sentiti i Direttori/Presidenti delle eventuali strutture le cui attività istituzionali potrebbero essere influenzate o limitate dallo svolgimento delle attività previste.
- 3. Nei casi di cui alla lettera b del precedente comma, il Rettore o il Direttore Generale, ove ne ravvisino la necessità al fine di limitare i possibili intralci allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, informano tempestivamente tutto il personale universitario e i responsabili delle strutture eventualmente interessate.
- 4. Il beneficiario dovrà curare la logistica e l'organizzazione della manifestazione secondo le modalità stabilite dall'Università.
- 5. Il periodo di utilizzo del sito è stabilito, di volta in volta, dall'Università in ragione del progetto e del calendario degli eventi previamente approvato dall'Università o convenuto, a mezzo di accordo o convenzione, tra l'Università e il beneficiario.
- 6. Il beneficiario non potrà farsi sostituire da altri per le attività cui è finalizzata la concessione dei beni immobili, pena la revoca della concessione e degli altri eventuali benefici di cui al presente regolamento.
- 7. Il personale, del soggetto beneficiario, addetto all'organizzazione dovrà essere facilmente identificabile a mezzo di appositi pass.
- 8. Il beneficiario:
  - a) a seconda delle prescrizioni degli uffici dell'Università deputati alla Prevenzione e Sicurezza, elabora il piano di valutazione del rischio relativo alla realizzazione dell'evento/manifestazione, con allegato piano di evacuazione, ed individua un responsabile per la sicurezza;
  - b) effettua, a proprie spese, la pulizia dello spazio/locale concesso dall'Università;



- c) provvede alla copertura assicurativa di ogni attività inerente all'iniziativa, ove essa sia espressamente richiesta dall'università all'atto della concessione di cui al presente articolo;
- d) fornisce un servizio d'ordine, per garantire la presenza dei partecipanti all'evento/manifestazione nell'ambito circoscritto dello spazio/locale concesso in uso, che non dovrà discostarsi dalle direttive che eventualmente verranno impartite dal personale universitario e/o dalle unità di vigilanza in servizio presso l'Università.
- 9. La rimozione delle apparecchiature e delle attrezzature, presso lo spazio/locale, dovrà essere effettuata subito dopo la fine dell'evento/manifestazione, e nel rispetto delle norme di sicurezza, per lasciare libero lo spazio/locale occupato.
- 10. L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose connessi allo svolgimento dell'iniziativa.
- 11. É fatto preciso divieto, al beneficiario organizzatore, di praticare fori nelle pareti e/o pavimentazione e comunque di apportare qualsiasi modifica alle strutture ed alle pertinenze, nonché di utilizzare gli impianti e servizi senza espressa autorizzazione dell'Università e senza l'assistenza del personale universitario appositamente addetto.
- 12. L'eventuale affissione di manifesti, poster, ecc., dovrà avvenire esclusivamente su appositi supporti mobili forniti dallo stesso beneficiario, con espresso divieto di affissione su altri spazi o superfici della struttura.
- 13. Il beneficiario è responsabile dei danni eventualmente riportati dalle proprie apparecchiature, dai propri mobili, materiale, personale e comunque da terzi in dipendenza dell'iniziativa, e sarà comunque a suo carico, senza riserve ed eccezioni, l'intero risarcimento dei danni medesimi.
- 14. L'uso temporaneo degli immobili, di cui al presente articolo, avviene, oltre che nei limiti del presente Regolamento, nel rispetto del Regolamento "quadro" per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Università prot. n° 6300 del 24.01.2020 Rep. Decreti 182/2020 a cui si rinvia per quanto qui non espressamente declinato e, in particolare, agli artt. 3 (Soggetti concedenti) e 5 (Richiesta di concessione) che indicano i soggetti concedenti e le modalità di formalizzazione delle richieste che comunque dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata. Le richieste devono contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del menzionato Regolamento per uso degli spazi, i dati e i documenti di cui all'art. 10, comma 4.
- 15. L'Università è indenne da ogni responsabilità, in ordine alle attività svolte presso la struttura, negli spazi comuni e nei locali per furti o danni, subiti dal beneficiario.
- 16. Gli spazi concessi in uso dovranno essere riconsegnati nello stato nel quale sono stati consegnati.
- 17. Nel caso in cui la concessione abbia per oggetto gli spazi dei campus per finalità ricreative o per lo svolgimento di concerti o altre attività musicali, le prescrizioni impartite devono prevedere in maniera rigorosa il tempo di inizio e di fine delle attività, incluse quelle preparatorie e di ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi, evitando ogni possibile sovrapposizione con lo svolgimento di attività didattiche di qualunque tipo.

### ART. 9 - RESPONSABILITÀ E ONERI

- 1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi l'Università a concedere i contributi e i vantaggi economici disciplinati dal presente Regolamento.
- 2. L'Università rimane altresì estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra soggetti beneficiari e terzi.
- 3. L'Università non assume, sotto nessun profilo, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia erogato contributi nelle forme previste dal presente Regolamento.
- 4. È fatto carico ai soggetti beneficiari, organizzatori delle attività ed iniziative, di acquisire le autorizzazioni e i permessi secondo le vigenti normative di riferimento. Sono, parimenti, a carico degli stessi tutti gli oneri diretti od indiretti che l'iniziativa o l'attività ammessa ai benefici di cui al presente Regolamento possa comportare nei termini delle leggi vigenti.
- 5. È fatto obbligo, al beneficiario, di comunicare all'Università, almeno dieci giorni prima di ogni manifestazione, gli eventuali sponsor e patrocinatori che, comunque, dovranno risultare non concorrenziali e non incompatibili con i fini istituzionali dell'Università.
- 6. Al fine di garantire opportuna visibilità dell'intervento dell'Università, il beneficiario, pena la possibilità di revoca del contributo, dovrà inserire nel materiale promozionale prodotto il logo

- dell'Università degli Studi di Palermo con la dicitura "con il Patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo".
- 7. Il layout del materiale promozionale e ogni forma di pubblicazione che coinvolga l'Università dovrà ricevere l'approvazione preventiva da parte dell'Università. Le iniziative finanziate potranno inoltre, previa richiesta e accordo con gli uffici competenti, essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'ente (sito, newsletter, ecc.) per dare loro la massima visibilità e pubblicizzazione.
- 8. È espressamente stabilito che qualora l'Università, nella propria piena ed autonoma discrezionalità, dovesse ritenere incompatibile la comunicazione o la rappresentazione, sotto qualunque forma, degli sponsor e dei patrocinatori, nell'ambito delle iniziative oggetto dei benefici di cui al presente regolamento, lo comunicherà al beneficiario che, se non provvederà a rimuovere dette comunicazioni o rappresentazioni si vedrà revocato il beneficio concesso senza che nulla possa pretendere dall'Università e senza avere diritto, anche nel caso di revoca mentre l'iniziativa è in corso, ad alcuna pretesa risarcitoria.
- 9. Sono a carico del beneficiario tutti gli oneri diretti o indiretti correlati alle attività e iniziative, oggetto degli interventi di cui all'art. 5 del presente regolamento, in particolare:
  - a) l'onere di richiedere autorizzazioni di PS o di altre autorità competenti, anche SIAE per lo svolgimento delle manifestazioni/eventi, e, in particolare l'idoneità delle strutture mobili (palchi, gazebi, ecc.) e degli impianti;
  - b) la stipula di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

# ART. 10 – MODALITÀ DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI DI MODICO VALORE.

- 1. La richiesta per l'ammissione ai contributi e vantaggi economici deve pervenire all'Università, di norma, almeno 60 giorni antecedenti la data di inizio o di svolgimento dell'evento. L'Università ha comunque la facoltà di esaminare anche richieste non presentate entro tale termine.
- 2. Non sono ammesse agli interventi, di cui al comma 1, attività o iniziative svolte o avviate prima della presentazione della domanda e dei provvedimenti di concessione dell'Università.
- 3. L'ammissione ai contributi e vantaggi economici può avvenire, altresì, a seguito proposta, del soggetto beneficiario, di porre in essere accordi o specifiche convenzioni ovvero in attuazione di accordi quadro o protocolli d'intesa stipulati tra l'Università e il soggetto beneficiario.
- 4. La domanda, di cui al comma 1, o la proposta, di cui al comma 3, indirizzate al Rettore, devono contenere:
  - a) dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo mail e/o pec del legale rappresentante del soggetto beneficiario che sottoscrive la domanda o la proposta con allegati gli atti correlati e/o conseguenti, in particolare:
  - b) i documenti da cui si evincono i requisiti del soggetto beneficiario di cui all'art. 3;
  - c) atto costitutivo e statuto del soggetto beneficiario, nonché codice fiscale, indirizzo pec e mail, coordinate bancarie;
  - d) relazione illustrativa sull'attività per la quale si richiede il contributo dell'Università a parziale finanziamento: natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa; impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità accademica/universitaria e in altri contesti; principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
  - e) indicazione di altri soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - f) piano economico-finanziario complessivo da cui devono risultare: gli apporti del soggetto beneficiario; i contributi ottenuti o richiesti ad altri soggetti pubblici e privati; la forma di intervento, ex art. 5 del presente Regolamento, richiesta all'Università; l'entità della concessione del contributo economico;
  - g) bilancio di previsione riferito all'anno per cui si richiede il contributo e bilancio consuntivo dell'anno immediatamente precedente, corredato da relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente, redatti osservando il principio di veridicità, sottoscritti dal presidente o legale rappresentante;
  - h) curriculum del soggetto beneficiario;
  - i) indicazione degli organi sociali e dei componenti degli stessi;
  - j) copia documento di riconoscimento del dichiarante/legale rappresentante.

- 5. Nel caso in cui la domanda e/o la documentazione presentata siano incomplete, l'Università chiederà l'integrazione fissando un termine di 15 giorni entro cui provvedere, salvo diverso termine da concordarsi in ragione di motivate esigenze, pena l'archiviazione della richiesta.
- 6. Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo, per motivate esigenze, può valutare la possibilità di consentire anticipazione parziale, comunque non superiore al 30%, delle somme concesse.

### ART. 11 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

- 1. Il contributo economico dell'Università è soggetto a rendicontazione.
- 2. Il rendiconto deve indicare tutti i costi sostenuti dal beneficiario.
- 3. Al rendiconto devono essere allegati i documenti di prova dei singoli pagamenti, relazione sull'attività svolta, altra documentazione che potrebbe essere espressamente disposta nel provvedimento di ammissione ai contributi e vantaggi economici.
- 4. Il rendiconto è presentato all'Università entro 90 giorni decorrenti dal momento in cui è cessata l'attività o l'iniziativa.
- 5. La mancata presentazione del rendiconto comporta la risoluzione del rapporto tra l'Università e il beneficiario, la decadenza della concessione, il diniego della erogazione e la restituzione dei contributi eventualmente erogati.

## ART. 12 - PATROCINIO E UTILIZZO DEL LOGO DELL'UNIVERSITÀ

- 1. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per attività programmate.
- 2. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali.
- 3. La domanda di patrocinio associata alle richieste degli interventi di cui all'art. 5, comma 1 lett. a), b), c), va valutata unitamente a tali richieste.
- 4. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente la concessione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1 lett. a), b), c), e, comunque, non costituisce, di per sé, titolo per ottenere gratuitamente l'uso di beni immobili o mobili o attività di supporto dell'Università.
- 5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo del logo dell'Università in relazione all'iniziativa patrocinata e può prevedere l'utilizzo temporaneo di loghi in uso alla stessa Università.
- 6. La domanda di concessione del patrocinio e del logo, indirizzata al Rettore, deve contenere i dati e documenti di cui all'art. 10, comma 4, lettere a), b), c), e), h), i), j) del presente Regolamento, nonché una relazione illustrativa sull'attività per la quale si richiede l'intervento dell'Università contenente i seguenti elementi: natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa; impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità accademica/universitaria e in altri contesti; principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

## **ART. 13 - PUBBLICITÀ**

- 1. L'Università, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, provvede a pubblicare sul proprio sito internet, con apposito link nella sezione "Amministrazione trasparente", la concessione e la revoca dei contributi o vantaggi economici, di cui all'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, a soggetti pubblici e privati.
- 2. La pubblicazione, per le finalità di cui al presente regolamento, conterrà gli elementi previsti dalla legge in vigore.

### ART. 14 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale di emanazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
  - 2) che il sopra riportato Regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello dell'emissione del presente Decreto Rettorale;
  - 3) che il medesimo Regolamento venga pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE Prof. Massimo Midiri